

## Nota tecnica

Il rendiconto è il documento che riassume un anno di attività della Regione ed evidenzia come l'originario bilancio di previsione, modificato per l'emergere di nuove esigenze, sia stato attuato. Il medesimo, peraltro, è ancora oggi strutturato per fornire utili informazioni di natura strettamente contabile e non per dare riscontro agli effettivi contenuti dell'attività complessivamente svolta.

La "Relazione di analisi della gestione" è quindi predisposta con lo scopo di presentare, ad integrazione e a completamento dei dati del rendiconto generale, un quadro dei fatti gestionali significativi.

Il documento dà luogo ad un'attività descrittiva con l'intento di dare una rappresentazione, partendo dagli elementi finanziari, di quanto è accaduto relativamente all'attuazione di una particolare politica regionale; essa riveste, perciò, una precisa valenza connessa, principalmente, all'applicazione dei principi della "trasparenza" e della "chiarezza" ai documenti di bilancio e perciò alla loro leggibilità; la sua elaborazione è, infatti, un tentativo di fornire una risposta alle esigenze informative dei soggetti interessati ai processi finanziari soprattutto con riguardo alle politiche regionali di spesa. L'analisi della spesa non ha la pretesa di fornire un approfondimento esaustivo e completo di ciascuna politica regionale, compito delle strutture competenti, ma ha la finalità di fornire un quadro informativo complessivo di sintesi, prevalentemente sotto l'aspetto finanziario.

### Le norme legislative di riferimento

Le norme dell'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione previste dalla legge regionale del 29 novembre 2001 n. 39 che riguardano la "Relazione di analisi della gestione" sono gli articoli 11 e 58:

- articolo 11: "Classificazione delle spese":

1. Nel bilancio di previsione annuale le spese sono classificate in:

- a) funzioni obiettivo, corrispondenti agli ambiti di intervento individuati dalle politiche regionali;
- b) aree omogenee, corrispondenti alle materie di competenza regionale e relative a gruppi omogenei di attività all'interno della medesima funzione obiettivo;
- c) unità previsionali di base, determinate nell'ambito delle aree omogenee e corrispondenti alle singole finalità di spesa previste dalla legislazione vigente.

2. Le contabilità speciali non sono classificate in unità previsionali di base ma in capitoli.

3. Le unità previsionali di base, ai soli fini della successiva amministrazione e gestione contabile, sono articolate in capitoli.

4. Le unità previsionali di base sono rappresentate distintamente per le spese correnti, le spese d'investimento e le spese per rimborso di prestiti."

- articolo 58: "Attività informativa - La Giunta regionale, in accompagnamento al disegno di legge di Rendiconto generale, presenta al Consiglio regionale una relazione che:

- illustra le attività e i risultati delle politiche regionali di settore;
- esprime la valutazione, sotto il profilo economico e finanziario, delle risultanze annuali della gestione dell'entrata e della spesa".

### Le novità per l'esercizio 2003

Il presente documento è stato arricchito con la trattazione di alcuni argomenti innovativi rispetto all'anno precedente, e, in particolare, i capitoli sono inseriti:

- parte 1 "Il quadro generale": "La regionalizzazione della spesa pubblica",
- parte 2 "La politica di bilancio": "Gli equilibri di bilancio, il patto di stabilità e l'indebitamento",
- parte 3 "Le risorse regionali": "Le manovre tributarie regionali",
- è stata creata la parte 6 "L'analisi dei costi di funzionamento", in relazione alla risoluzione sul processo di attuazione della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione" del Consiglio regionale "...da una valutazione analitica dei costi della struttura burocratica della Regione;...".

### Il percorso informativo delle relazioni di spesa per funzioni obiettivo

La descrizione della spesa viene condotta in base al modello delle funzioni obiettivo previste dall'articolo 11 della legge di contabilità e concepite quale griglia di rappresentazione delle politiche pubbliche regionali; le singole relazioni sono state sviluppate secondo un percorso informativo omogeneo comprendente le seguenti sezioni:

- la sezione A) "Il quadro di riferimento": si descrivono alcuni elementi quantitativi che rappresentano sinteticamente il settore di intervento e la sua rilevanza;

- la sezione B) "Il quadro della legislazione e delle competenze della Regione": ha il compito di rappresentare in sintesi lo scenario legislativo, programmatico e delle competenze della Regione ed è composto da cinque punti:

- il quadro legislativo nazionale e comunitario,
- le competenze della Regione e il processo di trasferimento delle funzioni,
- gli strumenti della programmazione,
- i provvedimenti legislativi regionali approvati nell'anno 2003,

- le agenzie regionali, ove presenti.

La sezione C) "Il quadro delle risorse": tende a rappresentare la funzione obiettivo sotto diversi profili: finanziario, classificatorio, territoriale, per categoria di beneficiario.

La sezione D) "Le leggi di spesa": riporta le leggi di spesa classificate per area omogenea e unità previsionale di base fornendo il dettaglio della spesa.

Le informazioni contenute nei punti a) "Il quadro di riferimento" e b) "Il quadro della legislazione e delle competenze della regione" sono state fornite dalle strutture regionali competenti.

#### Le avvertenze per la lettura

Al fine di più corretta lettura dei dati, si espongono alcune regole metodologiche adottate nel documento:

 le cifre sono espresse per esteso in euro senza decimali, salvo diversa indicazione, e con il simbolo €;

 gli importi riportati nelle relazioni delle funzioni obiettivo si riferiscono alla fase degli impegni della spesa;

 nella parte D) "Le politiche regionali di spesa" sono descritte le funzioni obiettivo come risultano nel Rendiconto Generale; non vengono rappresentate le funzioni obiettivo:

- "Organi istituzionali" e "Risorse umane e strumentali" in quanto i dati relativi sono riportati nel capitolo "Le spese di funzionamento",
- "Oneri finanziari" in quanto viene esplicitata nel capitolo "Il ricorso al mercato creditizio",
- "Fondi indistinti" (per la parte dei capitoli di natura tecnica), "Rimborsi e partite compensative dell'entrata", "Partite di giro" in quanto esulano dalla logica informativa del documento e non rappresentano politiche regionali di intervento; è necessario, invece, sottolineare che parte dei Fondi indistinti sono rappresentati da capitoli relativi ai fondi comunitari e della programmazione negoziata che interessano più settori di intervento; tuttavia non costituiscono una politica di intervento omogenea in quanto tali fondi vengono successivamente investiti a livello di singoli impegni nei settori di intervento.

 i dati relativi alla distribuzione territoriale della spesa sono ancora in fase sperimentale e, di conseguenza, sono da usare in modo prudenziale; di seguito si precisano alcune regole metodologiche seguite nell'elaborazione dei dati territoriali:

- si è tenuto conto solo delle spese correnti e di investimento, escludendo le spese per rimborso dei mutui e le partite di giro;
- il territorio rilevato fa riferimento alla "sede giuridica" del beneficiario;
- le risorse non assegnate riguardano i mandati appoggiati sugli istituti di credito o sul tesoriere regionale oppure su enti strumentali o a partecipazione regionale;
- la funzione obiettivo "Fondi indistinti", a cui fanno capo i capitoli della programmazione negoziata e dei fondi comunitari plurisettoriali, rappresenta le risorse, pari a 5.086.662 €, che non è possibile assegnare direttamente alle funzioni obiettivo di competenza; di conseguenza le seguenti funzioni obiettivo - "Agricoltura e lo sviluppo rurale", "Sviluppo del sistema produttivo e delle p.m.i.", "Commercio", "Turismo", "Istruzione e formazione" - sono sottostimate per una quota parte di 5.086.662 €.

 La legenda che segue si riferisce alla sezione D) "Le leggi di spesa"; nel caso in cui il riferimento legislativo sia formato da più provvedimenti di diversa natura, si indica il provvedimento legislativo principale:



legge regionale;



provvedimenti di emanazione statale;



provvedimento comunitario



altri riferimenti